

## **TI\_GERICHTE 38.2010.52 vom 16. Juli 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-07-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2010.52\\_d20100716](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2010.52_d20100716)

FR: TI\_GERICHTE 38.2010.52 du 16 juillet 2010

IT: TI\_GERICHTE 38.2010.52 del 16 luglio 2010

### **Regeste**

Errato imp.ind.x insolv. 13.ma coperta da ind.xins.solo proporz.agli ultimi 4 mesi.AF esclusi da ind. Cassa detratto in modo errato i contrib.LPP.Parte dell'acconto(fr.3000)versato da DL va imputata sulla 13.ma non coperta da ind.Resto va a copertura della somma rientrante nell'ind.Negate ripetibili

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La cassa preleva dall'indennità per insolvenza i contributi (quota del lavoratore e del datore di lavoro): a. all'AVS/AI/IPG e all'assicurazione-disoccupazione, per la cassa di compensazione AVS del datore di lavoro; b. all'assicurazione-infortuni obbligatoria, per l'istituto d'assicurazione competente; c. alla previdenza professionale obbligatoria, per l'istituto di previdenza del datore di lavoro.

#### **E. 2**

L'importo dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria risulta dal regolamento dell'istituto di previdenza; la cassa preleva soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato.

#### **E. 3**

La cassa deduce la quota del lavoratore dall'indennità per insolvenza.

#### **E. 4**

La Seco disciplina la procedura d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

#### **E. 5**

L'articolo 35 capoverso 3 è applicabile per analogia alla verifica delle deduzioni." Dunque nella domanda d'indennità per insolvenza i crediti / pretese salariali (cfr. doc. 53 punto 15) vanno indicati al lordo. 2.5. Nell'evenienza concreta dalle carte processuali risulta che l'assicurato ha lavorato alle dipendenze della ditta \_\_\_\_\_ (attualmente in liquidazione) dal 1° settembre 2008 al 7 febbraio 2010 al 50% in qualità di responsabile tecnico – ingegnere civile – sicurezza (cfr. doc. 53). Il salario in quanto tale è stato versato all'insorgente fino al mese di novembre 2009 (cfr. doc. 53). Sono, invece, rimasti impagati gli stipendi di dicembre 2009, gennaio e febbraio (dall'1° al 7) 2010, come pure la tredicesima per l'anno 2009 e pro rata temporis per il 2010. Il salario lordo mensile corrisponde a fr. 2'600.-- (cfr. doc. 32; 34). Dagli atti emerge che la \_\_\_\_\_ ha corrisposto all'assicurato soltanto degli acconti in molteplici versamenti effettuati nel periodo dal 24 dicembre 2009 al 29 gennaio 2010 per complessivi fr. 3'000.-- (cfr. doc. 60). 2.6. Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva innanzitutto che la

tredicesima viene coperta, quale parte del salario, dalle indennità per insolvenza (cfr. STF 8C\_603/2010 del 25 febbraio 2011 destinata alla pubblicazione). La tredicesima può, tuttavia, essere computata soltanto proporzionalmente al periodo degli ultimi quattro mesi, ossia solamente nella misura in cui è sorta durante questo lasso di tempo (cfr. art. 52 LADI; STF 8C\_603/2010 del 25 febbraio 2011, destinata alla pubblicazione: "Dazu gehört ein anteilmässiger 13. Monatslohn, weil diese pro rata temporis in Geld erworben wird, und die Arbeitnehmenden mit diesem normalerweise gegen Ende des Kalenderjahrs ausbezahlten Lohnanteil bereits anfangs Jahr rechnen können.", consid. 6.3.; Circolare concernente l'indennità per insolvenza emessa dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, 1992, p.to 3.4.). Pertanto nel caso concreto ai fini della determinazione dell'indennità per insolvenza, la quale in casu può coprire unicamente il credito salariale relativo al lasso di tempo 8 ottobre 2009 – 7 febbraio 2010, non può essere considerata, per quanto concerne l'anno 2009, la tredicesima afferente all'intero anno di fr. 2'600.-- lordi, come invece effettuato dall'amministrazione (cfr. doc. VII; XII; XV), bensì soltanto la quota parte di tredicesima relativa al periodo dall'8 ottobre al 31 dicembre 2009. L'ammontare della quota parte di tredicesima computabile per il 2009 corrisponde, quindi, a fr. 601.-- lordi [fr. 2'600.-- : 12 x 2 mesi novembre e dicembre 2009 = fr. 433.30 + fr. 167.70.-- per i giorni dall'8 al 31 ottobre 2009 ( fr. 2'600.-- : 12 = 216.65 : 31 x 24 giorni)]. Evidentemente nel conteggio dell'indennità per insolvenza spettante al ricorrente verrà aggiunta la quota parte di tredicesima concernente l'arco di tempo 1° gennaio –

#### **E. 7**

febbraio 2010. 2.7. L'assicurato, nel complemento 18 agosto 2010 al ricorso, ha asserito di aver inoltrato, a seguito delle indicazioni fornite dalla Cassa nella decisione del 16 luglio 2010 e nella decisione su opposizione del 27 luglio 2010 in merito al fatto che gli assegni familiari non sono di sua competenza, formale richiesta alla Cassa \_\_\_\_\_ con lettere del 5 e del 16 agosto 2010 (cfr. doc. III). In effetti nella decisione del 16 luglio 2010 è stato indicato che gli assegni familiari non sono presi in considerazione nel calcolo dell'indennità per insolvenza, in quanto non soggetti all'AVS (cfr. doc. A2/1). Nella decisione su opposizione del 27 luglio 2010, poi, è stato precisato che gli assegni familiari sono da richiedere alla cassa \_\_\_\_\_ (cfr. doc. A1). Quanto indicato dalla Cassa risulta corretto. Per credito salariale ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LADI deve essere per principio inteso il salario determinante giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. STF 8C\_603/2010 del 25 febbraio 2011 destinata alla pubblicazione). Secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa segnatamente gli assegni familiari accordati come assegni per i figli, la formazione professionale, l'economia domestica, il matrimonio e la nascita, nell'ambito degli usi locali o professionali. La Direttiva 054-Prassi LADI 2011/9 emessa dalla SECO prevede, peraltro, quanto segue: " Gli assegni familiari cantonali non sono compresi nel salario determinante ai sensi della LAVS. L'esercizio del diritto agli assegni familiari è escluso dal quadro attuativo dell'indennità per insolvenza. Il diritto agli assegni familiari non versato deve essere fatto valere dall'assicurato presso la cassa di compensazione per gli assegni familiari del datore di lavoro." La Cassa, però, nonostante quanto rettammente affermato nelle proprie decisioni, nel conteggio volto alla determinazione dell'indennità per insolvenza spettante al ricorrente ha tenuto conto degli assegni di base di fr. 200.-- per il mese di dicembre 2009. Più precisamente l'amministrazione ha calcolato il credito salariale relativo al mese di dicembre 2009 dell'assicurato, partendo dall'importo di fr. 2'282.--, ottenuto sottraendo dal salario netto di fr. 5'282.--, di cui al "Conteggio salario dicembre 2009" allestito dalla \_\_\_\_\_ (cfr.

doc. 32), l'acconto dell'ex datore di lavoro di fr. 3'000.--, senza dedurre l'importo degli assegni di base di fr. 200.-- che era stato computato, oltre al reddito mensile lordo di fr. 2'600.-- e alla tredicesima lorda per il 2009 di fr. 2'600.-- (cfr. doc. A2/1; VII; XI; XV). Questo modo di procedere è errato. Il conteggio dello stipendio di dicembre 2009 rilevante per la determinazione dell'indennità per insolvenza dovrà così essere effettuato non considerando l'importo degli assegni di base, come del resto a ragione indicato dall'assicurato nel suo conteggio di cui allo scritto del 15 ottobre 2010 (cfr. doc. XIII pag. 3; XVII). 2.8. L'insorgente ha, poi, fatto valere che l'ex datore di lavoro ha detratto in modo errato i contributi LPP dai suoi stipendi (cfr. doc. I). Dalla documentazione agli atti risulta, in effetti, che per i mesi di ottobre e novembre 2009, relativamente ai quali l'insorgente ha ricevuto lo stipendio, la \_\_\_\_\_ ha dedotto dallo stipendio lordo fr. 300.-- al mese quale contributo per la previdenza professionale invece della somma di fr. 94.50 mensili, corrispondente al contributo mensile corretto stabilito dalla Fondazione \_\_\_\_\_ per il 2009 (cfr. doc. 13; 30; 31). Questa circostanza è stata, peraltro, riconosciuta dall'amministrazione. La stessa nei suoi conteggi ha, infatti, computato nel salario determinante l'importo di fr. 449.50 a titolo di contributi LPP dedotti in eccesso dalla \_\_\_\_\_ per i mesi di ottobre e novembre 2009 (cfr. doc. A2/1; VII; 52; XV). Tuttavia la Cassa, conteggiando l'importo di fr. 449.50 (cfr. doc. 8; XV; XI), ha tenuto conto della differenza tra l'importo detratto dall'ex datore di lavoro di fr. 600.-- (fr. 300.-- x 2 mesi - ottobre e novembre 2009) e il contributo dovuto LPP di fr. 189.-- (fr. 94.50 x 2) maggiorata dei contributi sociali (cfr. doc. 8: "(...) 7) fr. 411.00 netti + % AVS/AD/LAINF (8.57% - 91.43%): fr. 449.50"). A torto, visto che gli importi di fr. 300.-- per il mese di ottobre 2009 e di fr. 300.-- per il mese di novembre 2009 sono stati dedotti dalla ditta dai relativi stipendi al lordo (cfr. doc. 30, 31). Ne discende che quale ammontare sottratto erroneamente dall'ex datore di lavoro dagli stipendi di ottobre e novembre 2009 per la LPP deve essere considerata la somma di fr. 411.-- (fr. 600.-- - fr. 189.--), conformemente a quanto indicato dal ricorrente (cfr. doc. XIII). Per inciso giova rilevare che per il mese di dicembre 2009, non avendo l'ex datore di lavoro versato alcunché a titolo di salario, il problema di un'eccessiva deduzione dei contributi LPP non si pone. 2.9. Dalle carte processuali, in particolare da una dichiarazione dell'assicurato stesso (cfr. doc. 60), si evince, come già evidenziato sopra, che al medesimo è stato corrisposto da parte dell'ex datore di lavoro un acconto di fr. 3'000.-- sotto forma di molteplici versamenti, e meglio fr. 500.-- il 24 dicembre 2009, fr. 600.-- l'8 gennaio 2010, fr. 200.-- il 13 gennaio 2010, fr. 200.-- il 16 gennaio 2010, fr. 200.-- il 18 gennaio 2010, fr. 200.-- il 20 gennaio 2010, fr. 300.-- il 22 gennaio 2010, fr. 300.-- il 25 gennaio 2010, fr. 300.-- il 27 gennaio 2010 e fr. 200.-- il 29 gennaio 2010. Gli articoli 86 e 87 del Codice delle Obbligazioni (CO) regolano l'imputazione dei pagamenti in caso di più debiti. Secondo l'art. 86 cpv. 1 CO chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare. Il cpv. 2 del medesimo articolo stabilisce poi che ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione. Secondo l'art. 87 cpv. 1 CO ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima. Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale (cfr. art. 87 cpv. 2 CO). Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie (cfr. art. 87

cpv. 3 CO). Il Titolo decimo del Codice delle Obligazioni tratta "Del contratto di lavoro". Il Capo primo si occupa "Del contratto individuale di lavoro". Secondo l'art. 323 cpv. 1 CO in quanto un più breve termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d'uso né stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è pagato alla fine di ogni mese. Al riguardo cfr. STCA 38.2003.52 del 9 febbraio 2004; 38.2002.74 del 18 agosto 2003. 2.10. Ritenuto che in concreto non risulta che il debitore, ovvero la \_\_\_\_\_, abbia indicato, al momento del pagamento, quale debito intendesse soddisfare, né che il creditore, ossia il ricorrente, abbia designato su una quietanza a quale debito dovesse imputarsi il versamento ai sensi dell'art. 86 CO, il pagamento degli acconti deve essere imputato al debito scaduto prima giusta l'art. 87 cpv. 1 CO (cfr. consid. 2.6.). Il primo acconto di fr. 500.-- è stato corrisposto dall'ex datore di lavoro al ricorrente il 24 dicembre 2009. A quel momento il salario del mese di dicembre 2009 non era scaduto, come neppure la relativa quota parte di tredicesima. Infatti lo stipendio di dicembre 2009 e 1/12 della tredicesima spettante all'assicurato in questo mese, conformemente alle norme del CO, sono venuti a scadere al 31 dicembre 2009. Erano, però, scaduti 11/12 della tredicesima relativi ai mesi da gennaio a novembre 2009 (cfr. art. 323 cpv. 1 CO; P. Tercier, *Les contrats spéciaux*, Zurigo 1995 n. 2667, 2663). Come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), nel calcolo dell'indennità per insolvenza non va considerata la quota parte di tredicesima afferente al periodo 1° gennaio - 7 ottobre 2009, pari a fr. 1'999.-- [fr. 2'600.-- : 12 x 9 mesi da gennaio a settembre 2009 = fr. 1'949.85 + fr. 48.90 per i giorni dal 1 al 7 ottobre 2009 (fr. 2'600.-- : 12 = 216.65 : 31 x 7 giorni)], che risulta, del resto, nel caso di specie il debito insoluto scaduto prima giusta l'art. 87 cpv. 1 CO. Di conseguenza gli acconti versati a decorrere dal 24 dicembre 2009, fino a concorrenza della somma di fr. 1'999.--, sono andati a copertura della quota parte di tredicesima per il periodo gennaio-7 ottobre 2009, esclusa dall'indennità per insolvenza (cfr. STCA 38.2003.52 del 9 febbraio 2004; 38.2002.74 del 18 agosto 2003). Gli ulteriori acconti per complessivi fr. 1'001.-- (fr. 3'000 - fr. 1'999) non destano particolari problemi, visto che essi sono in ogni caso stati effettuati dopo il 31 dicembre 2009, e meglio quando, oltre al credito dell'assicurato per la quota parte di tredicesima relativa al lasso di tempo 8 ottobre-30 novembre 2009, anche quello per lo stipendio di dicembre 2009 e per la relativa quota parte di tredicesima era scaduto. Essi vanno, quindi, a copertura del restante importo scoperto rientrante nell'indennità per insolvenza di cui al considerando seguente. 2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, l'indennità per insolvenza al lordo spettante all'assicurato per il periodo dall'8 ottobre 2009 al 7 febbraio 2010 deve essere stabilita effettuando il seguente calcolo: fr. 216.65 quota parte di tredicesima per novembre 2009 (cfr. consid. 2.6.) + fr. 167.70 quota parte di tredicesima 8-31 ottobre 2009 (cfr. consid. 2.6.) + fr. 411.-- somma versata in eccesso per i contributi LPP di ottobre e novembre 2009 (cfr. consid. 2.8.) + fr. 2'600.-- stipendio lordo dicembre 2009 (cfr. doc. 32) + fr. 216.65 quota parte di tredicesima per dicembre 2009 (cfr. consid. 2.6.) - fr. 1'001.-- acconto restante (cfr. consid. 2.10.) + fr. 792.36 arrotondamento dei salari precedenti al lordo (cfr. doc. 32) + fr. 2'600.-- stipendio lordo gennaio 2010 (cfr. doc. 34) + fr. 216.65 quota parte di tredicesima per gennaio 2010 + fr. 650.-- stipendio lordo febbraio 2010 (cfr. doc. 53) + fr. 54.15 quota parte tredicesima 1-7 febbraio 2010 Tot. fr. 6'924.20 Si ottiene, pertanto, un'indennità per insolvenza di fr. 6'924.20 lordi. 2.12. Il ricorrente ha, infine, postulato il riconoscimento di spese e ripetibili (cfr. doc. I; III). Per quanto riguarda le spese il TCA ricorda che secondo l'art. 29 cpv. 1 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) la procedura è per principio gratuita. Per le ripetibili va, invece,

osservato che l'Alta Corte riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STF 8C\_653/2009 del 28 ottobre 2009; STF C 3/04 del 25 aprile 2005; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003; DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; U. Kieser ATSG-Kommentar, Zurigo 2009 ad art. 61 LPGa Nr. 113 pag. 791) A mente del TCA, nel presente caso, visti i restrittivi criteri posti dalla giurisprudenza federale, tutto ben considerato non sono dati gli estremi per riconoscere all'insorgente non patrocinato un'indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.